



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1395**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FEDERICO CALETTI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera OCF n. 977 del 13 dicembre 2018, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione relativa ai consulenti finanziari autonomi, del Sig. Federico Caletti, nato a Bologna (BO) il 23 maggio 1972;

VISTA la nota del 30 gennaio 2019 (prot. n. 3130 di pari data) con cui l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo determinate criticità emerse in sede di iscrizione



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

della società di consulenza finanziaria per la quale, peraltro, risulta operare in regime di esclusiva il Sig. Federico Caletti;

VISTO il verbale ispettivo n. 28/19 del 15 maggio 2019, relativo all'intervento ispettivo effettuato in pari data dall'Ufficio Vigilanza Albo, supportato dalla Guardia di Finanza, presso la sede della società di consulenza finanziaria di cui sopra;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2019 (prot. n. 74027/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Federico Caletti non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 10 marzo 2020, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Federico Caletti, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del Sig. Federico Caletti, la sopracitata violazione dell'art. 18-bis del TUF;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. *a)*, n. 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'art. 18-bis del Testo Unico;
- con riguardo alla gravità delle suddette condotte va rilevato che la natura dei rapporti intrattenuti con il soggetto abilitato, caratterizzata anche dal coinvolgimento diretto del consulente nella redazione di reportistica inerente a un fondo, costituisce un elemento di particolare rilevanza, tale da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Federico Caletti, nato a Bologna (BO) il 23 maggio 1972, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti